




	Comune di Rimini		Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva <i>Settore Sistema e Sviluppo Economico</i>	Via Rosaspina 7 47923 RIMINI Tel. 0541 704671 Web: www.comune.rimini.it PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it E-mail: attivita.economiche@comune.rimini.it
--	-------------------------	---	--	--

Allegato A DD 683 del 24/03/2026

**Avviso pubblico per la concessione di contributi economici
per il sostegno alle imprese e lo sviluppo economico locale – SISE 2025**

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2026 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato le "Linee guida per la concessione di aiuti economici per il sostegno alle imprese e lo sviluppo economico locale 2025 - 2026" (di seguito: "Linee Guida");

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 683 del 24/03/2026 con la quale, nel recepire le Linee Guida per l'attuazione degli interventi in argomento, è stato stabilito l'ammontare complessivo massimo delle risorse da destinare all'erogazione dei contributi, è stata prenotata la relativa spesa ed è stato approvato l'Avviso Pubblico SISE 2025, qui riportato;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere gli aiuti economici per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 delle Linee Guida (di seguito: "finalità"), riportate anche nell'articolo 2 del presente Avviso pubblico.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e delle disposizioni dettate dall'articolo 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse, garantendo la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli aiuti economici, così come stabiliti con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 294/2024, e di seguito dettagliatamente descritti.

Articolo 1. Definizioni

1. In questo Avviso pubblico, si intende:

1. per "finalità", gli ambiti di intervento in cui è articolata la misura di aiuto, come definiti dall'articolo 2, comma 3 delle Linee Guida, e riportati nell'articolo 2;
2. per "impresa", il soggetto giuridico individuale o collettivo univocamente identificato dal codice fiscale e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, che richiede un contributo economico disciplinato dal presente Avviso pubblico;
3. per "microimprese", i soggetti identificati dal comma 3 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese* che così si esprime: "nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro";
4. per "piccole imprese" i soggetti identificati dal comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 - *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese* che così si esprime: "nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola



impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro";

5. per *"prodotti tipici locali e regionali"*, i prodotti propri delle aziende agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati da materie prime delle aziende stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; i prodotti regionali dell'Emilia-Romagna con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e i prodotti tipici regionali dell'Emilia-Romagna inseriti nell'apposito Albo Ministeriale; i prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole dell'Emilia-Romagna o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione;
6. per *"Albo delle Botteghe Storiche"*, l'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Rimini, istituito con deliberazione di Giunta n. 294 del 11 agosto 2009, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
7. per *"immobili a destinazione commerciale o produttiva"*, le unità immobiliari la cui destinazione d'uso consente il legittimo esercizio di una delle attività economiche che possono beneficiare del contributo; in particolare, le unità immobiliari con destinazione d'uso b.1.1 e b4 di cui all'articolo 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini;
8. per *"periodo di riferimento"*, l'arco temporale, in genere coincidente con l'anno solare (in tal caso anche menzionato come *"anno di riferimento"*), durante il quale maturano e devono essere soddisfatti condizioni e requisiti stabiliti dall'Avviso pubblico per l'ammissione all'agevolazione; in base al principio di competenza finanziaria potenziata, e salvo particolare strutturazione del procedimento di concessione, l'esercizio del bilancio di previsione sul quale sono stanziati le risorse necessarie alla erogazione dei contributi è quello successivo all'anno di riferimento;
9. per *"Ufficio competente"*, il Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini;
10. per *"Dirigente competente"*, il Dirigente del Settore Sistema e Sviluppo Economico del Comune di Rimini;
11. per *"data di costituzione"* dell'impresa individuale, la data di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, a norma dell'articolo 9 del DL 7/2007;
12. per *"data di costituzione"* della società o di altre forme collettive di esercizio, la data di stipulazione dell'atto costitutivo;
13. per *"nota contabile"*, il documento datato e numerato progressivamente, e soggetto ad imposta di bollo nella misura di 2,00 € quando l'importo è superiore a 77,47 €, che il beneficiario è tenuto ad emettere per eseguire la registrazione contabile del contributo economico riscosso, e che deve riportare una serie di dati (codice unico di progetto, estremi della determinazione dirigenziale di concessione del contributo, estremi dell'impegno di spesa) forniti dal Comune ad apertura della fase di liquidazione;
14. per *"apparecchi da gioco d'azzardo"*, gli apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro di cui all'articolo 110, sesto comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza RD 18 giugno 1931, n. 773;
15. per *"codice identificativo"*, il codice univoco che identifica l'apparecchio da gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera a), punto i. del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 settembre 2006;
16. per *"marchio Slot Free ER"*, il marchio istituito dalla Regione Emilia-Romagna con l'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5;
17. per *"mappatura dei luoghi sensibili"*, l'atto amministrativo adottato dal Comune di Rimini in attuazione della normativa regionale sul contrasto alla ludopatia (legge regionale Emilia-Romagna 5/2013 e successive



modificazioni, deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.831/2017 e n. 68/2019) al fine di identificare le aree che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale Emilia-Romagna 5/2013 e gli esercizi che vi si trovano ospitando al loro interno apparecchi da gioco d'azzardo; al momento dell'approvazione dell'Avviso pubblico, la deliberazione di Giunta comunale n. 388 del 10/12/2019.

Articolo 2. Finalità

1. Il presente Avviso pubblico disciplina le procedure di concessione di aiuti, nella forma di contributi economici a fondo perduto, che il Comune eroga per le seguenti finalità di sostegno alle imprese, di rafforzamento della loro competitività e di sviluppo del tessuto economico e sociale del Comune di Rimini:
 1. **"Start-up di impresa"**: sostegno alla fase di avviamento di nuove realtà commerciali o produttive con le seguenti caratteristiche:
 - a. **"Fiocco rosa"**: nuove imprese costituite in modo esclusivo o prevalente da imprenditrici, per favorire la diffusione e l'affermazione dell'imprenditoria femminile;
 - b. **"Sostegno all'imprenditoria giovanile"**: nuove imprese costituite in modo esclusivo o prevalente da persone al di sotto dei 35 anni, per sostenere lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dei giovani;
 - c. **"Centri di sviluppo"**: nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla riqualificazione e allo sviluppo di alcune aree del territorio comunale lontane dal Centro Storico e caratterizzate da una minore presenza commerciale e produttiva;
 - d. **"Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi"**: nuove attività economiche che contribuiscano in modo diretto e virtuoso alla valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi della città di Rimini.
 2. **"Vetrine illuminate - Riattivazione locali in disuso"**: riqualificazione degli immobili commerciali per la salvaguardia e rilancio del decoro, della vivacità e dell'attrattività delle aree commerciali, a contrasto di fenomeni di degrado, di sfortimento e desertificazione, tramite incentivi economici che promuovano la riattivazione, anche temporanea, di immobili non occupati da imprese attive, mediante cessione in comodato d'uso gratuito a organizzazioni del terzo settore di natura non commerciale;
 3. **"Botteghe Storiche"**: sostegno alle Botteghe Storiche per i primi tre anni di iscrizione nell'Albo Comunale istituito ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 10 marzo 2008;
 4. **"Non farti prendere in gioco"**: sostegno alle imprese che aderiscono al marchio *Slot Free ER* avendo dismesso tutti gli apparecchi da gioco d'azzardo presenti presso esercizi non compresi nelle aree identificate dalla *mappatura dei luoghi sensibili*.

Articolo 3. Risorse

1. L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2025 ammonta a **173.300,00 €** ed è esigibile sulle risorse del bilancio di previsione dell'esercizio 2026.
2. In base alla ripartizione stabilita dall'articolo 2 comma 4 delle Linee Guida, per l'anno 2025 le risorse disponibili sono utilizzate come segue:
 - a. la somma di 121.310,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 1 **"Start-Up di impresa"**;
 - b. la somma di 8.665,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 2 **"Vetrine illuminate"**;
 - c. la somma di 25.995,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 3 **"Botteghe Storiche"**;
 - d. la somma di 17.330,00 € è destinata prioritariamente alla Finalità 4 **"Non farti prendere in gioco"**.



3. I contributi sono erogati a tutti i soggetti che presentano regolare domanda, nei modi e termini di cui all'articolo 8, e il loro valore è calcolato secondo quanto indicato negli articoli 14 (comma 6), 15 (comma 2), 16 (comma 2) e 17, comma 3.
4. Se le risorse prioritariamente destinate in base al comma 2 sono sufficienti, il contributo è pari all'intero importo calcolato secondo i criteri richiamati nel comma 3, e gli eventuali residui possono essere utilizzati per le altre finalità.
5. Se le risorse che in base al comma 2 sono prioritariamente destinate ad una determinata finalità non sono sufficienti a coprire per intero l'ammontare complessivo dei contributi ad essa associati, quantificati secondo le indicazioni del comma 3, esse sono distribuite a tutti i beneficiari proporzionalmente all'entità dei singoli contributi; gli scarti risultanti concorrono, sempre in misura proporzionale al loro rispettivo valore, alla ripartizione dei residui eventualmente disponibili se si verifica l'ipotesi di cui al comma 4.
6. Se le risorse di cui al comma 1 non sono sufficienti a coprire per intero l'ammontare complessivo dei contributi, prima del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c, l'Amministrazione potrà aumentare il fondo a disposizione della misura di aiuto per limitare o azzerare la riduzione proporzionale dei contributi di cui al comma precedente, in relazione a tutte o solo alcune delle finalità di cui all'articolo 2.

Articolo 4. Posta elettronica certificata e firma digitale

1. Quando il richiedente è un soggetto tenuto ad iscriversi nel Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni inerenti al procedimento sono inviate mediante posta elettronica certificata, presso la casella dell'impresa indicata nella domanda, che costituisce domicilio digitale speciale del procedimento ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del D. Lgs. 82/2005. In mancanza di questa indicazione nella domanda, l'Ufficio competente comunica l'impossibilità di dare avvio al procedimento alla casella dalla quale è stata trasmessa la domanda.
2. La regola del comma precedente vale anche per i soggetti che, pur non essendo istituzionalmente tenuti a dotarsi di un recapito di PEC, comunicano tramite la domanda di volersi avvalere di una casella di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni relative al procedimento.
3. Il richiedente ha l'onere di mantenere attiva la casella di posta elettronica indicata nella domanda per tutta la durata del procedimento di concessione del contributo e di comunicare senza indugio le eventuali variazioni. Se la casella di PEC indicata nella domanda non risulta attiva o funzionante, il procedimento non può avere regolare esito e la domanda di contributo è respinta con provvedimento dirigenziale.
4. Tutte le comunicazioni da parte dei richiedenti e di qualsiasi interessato devono essere trasmesse via posta elettronica certificata alla casella *sportello.unico@pec.comune.rimini.it* (attualmente configurata in modo da accettare solo messaggi provenienti da indirizzi di PEC).
5. L'uso della firma digitale per la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni relative al procedimento è obbligatorio. La firma autografa della documentazione è ammessa solo nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera c, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di uso di cui al comma 6 dello stesso articolo 8.

Articolo 5. Fasi del procedimento

1. La presentazione della domanda, nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 8, determina l'avvio del procedimento. L'articolo 18 tiene luogo di comunicazione di avvio ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990.



2. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione, l'Ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale delle domande, sotto il profilo della validità della sottoscrizione e della correttezza e completezza della compilazione, con particolare riferimento alla presenza di tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie all'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 7 e della ricorrenza delle condizioni previste per la concessione del contributo.
3. L'Ufficio competente cura l'istruttoria di procedimento, secondo le istruzioni impartite dal Dirigente e le disposizioni contenute nei provvedimenti di cui al successivo comma 5, verificando, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la domanda di contributo di cui al comma 1. Ogni volta che dagli accertamenti emergono circostanze che impediscono l'accoglimento della domanda di contributo, l'Ufficio competente informa l'interessato senza indugio, assegnando un termine per la regolarizzazione. Quando le irregolarità non appaiono sanabili, l'Ufficio dà corso alla comunicazione preventiva dei motivi ostativi di cui all'articolo 10bis della legge 241/1990.
4. Il procedimento si conclude con la comunicazione di richiesta della nota contabile di cui all'articolo 10, comma 1, entro sei mesi dal termine di presentazione della domanda stabilito dall'articolo 8 comma 3; per le procedure di verifica e di regolarizzazione di imperfezioni sanabili eventualmente ancora in corso, il dirigente competente può disporre con suo provvedimento la proroga del termine di conclusione di due mesi.
5. Con propri provvedimenti, il Dirigente competente dispone, quando ne ricorrono i presupposti, in conformità alle disposizioni delle Linee Guida e del presente Avviso pubblico, e sulla base di quanto emerge dall'istruttoria:
 - a. il diniego delle domande incomplete o irregolari, corredate da dichiarazioni non veritiere o presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti;
 - b. l'accoglimento delle domande con individuazione dei soggetti ammessi al contributo e beneficiari delle risorse stanziate;
 - c. la quantificazione dei singoli contributi e la loro assegnazione a ciascuno dei beneficiari;
 - d. la variazione dell'ammontare, ovvero la revoca del contributo già assegnato;
 - e. la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo;
 - f. la liquidazione del contributo, a conclusione delle operazioni descritte all'articolo 10;
 - g. l'obbligo di restituzione del contributo già erogato.

Articolo 6. Ammissione

1. Le domande
 - trasmesse con modalità diverse da quella di cui all'articolo 8 comma 2;
 - prive di sottoscrizione;
 - infondate o manifestamente prive dei requisiti minimi di ammissione,sono oggetto di un provvedimento di non accoglimento e conclusione del procedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 241/1990.
2. Possono essere ammessi al contributo, se non incorrono in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, i soggetti che soddisfano le condizioni associate ad almeno una delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti alle finalità 1 e 3, ovvero a più di una delle configurazioni della finalità 1, non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri beneficiari. I contributi riferiti alle finalità 2 e 4 sono cumulabili tra di loro e a quelli delle altre finalità.



4. Il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso pubblico e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 7 sono attestati dagli interessati tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda di contributo e devono permanere fino alla conclusione del procedimento.
5. Il mancato rispetto delle condizioni attestate dagli interessati ai sensi del comma precedente, in qualsiasi tempo accertato, determina la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo ovvero l'obbligo di restituire quanto già riscosso, ferme restando tutte le conseguenze dell'eventuale falsità delle dichiarazioni rese.

Articolo 7. Cause di esclusione

1. Sono cause di esclusione dalla procedura di concessione del contributo:
 - a. la sottoposizione ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*";
 - b. la condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - c. la condanna, accertata con sentenza passata in giudicato, per falsa dichiarazione alla Pubblica Amministrazione, salvo che alla data della presentazione della domanda di contributo siano trascorsi due anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione del reato;
 - d. la condizione di divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni nei due anni anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo, prevista in caso di dichiarazioni mendaci dall'articolo 75, comma 2, del DPR 445/2000;
 - e. lo svolgimento, negli ultimi tre anni, di funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini;
 - f. la costituzione in contenzioso come parte avversa al Comune di Rimini;
 - g. l'esistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rimini, per obbligazioni non assolte nei termini previsti da norme o contratti. In questa ipotesi il procedimento di concessione del contributo è sospeso e non può avere regolare corso fino a che la posizione debitoria non è sanata. Sentiti gli interessati, e gli Uffici comunali che hanno in carico il credito, l'Ufficio competente può assegnare un termine entro il quale il soggetto richiedente è tenuto a regolarizzare la propria posizione, mediante il pagamento del dovuto o nelle altre forme eventualmente consentite dalla normativa (es. rateazione). Il mancato adempimento entro il termine concesso è causa di decadenza dal diritto di riscuotere il contributo ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera c.
2. La causa di esclusione di cui al comma 1 è rilevante se è accertata nei confronti:
 - a. del soggetto richiedente il contributo;
 - b. del titolare dell'impresa individuale;
 - c. di tutti i soci dotati di legale rappresentanza o titolari di una quota di almeno 25% dell'ammontare dei conferimenti, per le società personali;
 - d. di tutti gli amministratori e dei soci titolari di una quota di almeno 25% del capitale sociale, per le società di capitali e i soggetti collettivi con forma non societaria;
 - e. del proprietario dell'immobile che richiede il contributo sulla Finalità 1, configurazione "*Centri di sviluppo*", o sulla Finalità 2; quando si tratta di una società o un soggetto collettivo a forma non societaria, si opera secondo quanto stabilito ai punti c. e d.
3. Quando i soggetti individuati in base al comma 2, lettere c. e d. hanno forma giuridica collettiva, non è rilevante l'esistenza nei confronti dei loro soci o amministratori di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere da b. a g.
4. Non possono ottenere il contributo:
 - a. i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;



- b. gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile, che al momento dell'erogazione forniscono servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- c. i soggetti che hanno attivato rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti del Comune di Rimini se questi ultimi, negli ultimi tre anni, avevano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001, i contratti di lavoro conclusi o gli incarichi stipulati posteriormente alla riscossione del contributo economico sono nulli e comportano il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, oltre alle conseguenze connesse a eventuali dichiarazioni non veritiere.
5. Non possono ottenere il contributo i soggetti:
- a. i soggetti che non siano in regola con il pagamento delle imposte;
- b. le imprese che non siano in regola con il possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l'esercizio della propria attività;
- c. le società o le imprese che risultano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a liquidazione giudiziale. Limitatamente alla Finalità 3 "Botteghe Storiche" di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3 e alla Finalità 4 "Non farti prendere in gioco", di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4, l'impresa in concordato preventivo può ottenere il contributo nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell'attività oltre la conclusione della procedura;
- d. le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e in generale con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale;
- e. i soggetti che non siano in regola con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- f. i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsti dall'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. "polizze catastrofali").
6. Non possono ottenere il contributo i soggetti che mettono a disposizione del pubblico, anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto al complesso delle loro attività, apparecchi da gioco d'azzardo.
7. Non possono ottenere il contributo i soggetti che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
- a. *compro oro* o attività con finalità similari;
- b. centri scommesse;
- c. vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;
- d. vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d'artificio;
- e. vendita di articoli erotici (*sexy shop*);
- f. attività finanziarie e assicurative;
- g. *money change* e *money transfer*;
- h. *phone center* e *internet point*;
- i. agenti di affari in mediazione, agenti di commercio e procacciatori d'affari;
- j. commercio su aree pubbliche;
- k. attività artigianali o industriali di preparazione di prodotti alimentari e vendita al dettaglio di prodotti alimentari di produzione propria, ad eccezione dei prodotti caratteristici delle tradizioni locali e dell'offerta turistica riminese;
- l. somministrazione con modalità *fast food* e *self-service*;
- m. centri massaggi, centri olistici e centri benessere in genere, non inquadrati come centri estetici o fisioterapici;
- n. night club;
- o. commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali;
- p. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (empori, supermercati, minimarket);
- q. commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria
- r. alberghi e strutture ricettive extralberghiere;



- s. studi medici e dentistici.
8. Non possono ottenere il contributo i soggetti che subentrano in una attività preesistente.

Articolo 8. Domanda di contributo

1. Per ottenere il contributo economico SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico, deve essere presentata domanda al Comune di Rimini (Settore Sistema e Sviluppo Economico), nelle forme previste dal presente articolo.
2. Il termine di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 2025 è stabilito al **30 aprile 2026**. In ogni caso farà fede la data risultante dalla ricevuta di accettazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del DPR 68/2005, del messaggio di posta elettronica certificata che trasporta la domanda di contributo, purché indirizzato senza errori alla casella di PEC dell'Ufficio competente (vedi articoli 4 e 5 e il comma 3, lettera c, del presente articolo).
3. La domanda di contributo:
 - a. deve essere inviata solo quando il richiedente ha maturato tutti i requisiti e soddisfatto tutte le condizioni per l'ammissione al contributo (ad esempio, solo dopo aver pagato integralmente le spese di avviamento o gestione o i tributi comunali che costituiscono base di calcolo per la determinazione del contributo economico);
 - b. deve essere redatta esclusivamente utilizzando, tra quelli allegati come parti integranti al presente Avviso (articolo 20), il modello relativo alla finalità per cui si richiede il contributo, compilato in ogni parte e sottoscritto obbligatoriamente con firma digitale (salvo eccezione di cui all'art. 4 comma 5);
 - c. deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo *sportello.unico@pec.comune.rimini.it*, indicando nell'oggetto del messaggio la frase "*richiesta di contributo economico SISE 2025 – Finalità n.* (indicare il numero della finalità)"; le domande non accompagnate dalla dicitura saranno comunque ammesse, ma il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di smistamento o archiviazione che potrebbero di fatto impedire il loro accoglimento;
 - d. deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente con firma digitale; per tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo, la legale rappresentanza in capo al firmatario deve risultare dalla posizione anagrafica;
 - e. può essere sottoscritta con la modalità di cui all'art. 38, comma 3 del DPR 442/2000 (immagine digitale della firma autografa, accompagnata da copia per immagine di documento di riconoscimento in corso di validità) solo se il richiedente è una persona fisica non imprenditore individuale (può accadere solo in relazione alla Finalità 2);
 - f. è interamente resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Nel caso previsto dalla lettera e del comma 3, la firma autografa della domanda è ammessa, alle seguenti condizioni d'uso:
 - a. la firma deve essere apposta di pugno su tutte le pagine di ogni documento costituente la domanda, appositamente riprodotte su supporto cartaceo;



- b. le copie elettroniche di tutte le pagine firmate su supporto cartaceo (*copie per immagine*) devono essere ottenute esclusivamente mediante operazioni di acquisizione digitale dell'immagine (scansioni);
 - c. non sono ammesse operazioni di fotoritocco sulle immagini acquisite;
 - d. le copie per immagine di tutte le pagine della domanda devono essere ordinatamente ricomposte in un unico documento elettronico in formato *.pdf;
 - e. la domanda deve essere accompagnata da copia semplice di documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.
5. La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura di 16,00 €. In caso di pagamento mediante acquisto di contrassegno, la sua immagine digitale acquisita mediante scanner o altro dispositivo idoneo deve essere inclusa tra gli allegati alla domanda; inoltre, deve essere correttamente compilata la dichiarazione, integrata nella procedura di compilazione, di assolvimento dell'imposta di bollo e di impegno alla conservazione senza altri utilizzi del contrassegno. In caso di pagamento mediante modello F23 o servizio @e.bollo, è necessario utilizzare come codice identificativo dell'operazione la stringa di testo "2025SISE" seguita dal codice fiscale del richiedente, e allegare alla domanda l'immagine digitale della ricevuta di versamento.

Articolo 9. Rendicontazione

1. La rendicontazione costituisce ad ogni effetto un elemento essenziale della domanda di contributo.
2. Tutte le spese che devono concorrere a formare la base di calcolo per l'ammontare dei contributi devono essere rendicontate nelle forme e nei termini indicati dal presente articolo. Gli importi non documentati non potranno essere presi in considerazione.
3. Per la rendicontazione di versamenti di tributi locali eseguiti a favore del Comune di Rimini è sufficiente compilare in modo completo e corretto l'apposita sezione della domanda, indicando data, importo e causale di ogni versamento eseguito. Per facilitare le verifiche istruttorie, può essere allegata copia semplice delle ricevute di versamento.
4. Le spese diverse dai tributi devono essere rendicontate compilando le parti a ciò destinate nella domanda di contributo, e trasmettendo in allegato:
 - a. copia dei documenti fiscali riferiti alle spese indicate nella domanda, intestati al soggetto richiedente il contributo;
 - b. attestazione dell'avvenuto pagamento, nella forma di copia della documentazione bancaria a dimostrazione del passaggio di denaro ovvero mediante sottoscrizione della dicitura "*pagato – per quietanza*" (o espressione di analogo significato) da parte del percettore.
5. Gli scontrini fiscali sono ammessi fino ad un importo massimo di 50,00 € cadauno. Non verranno ammesse spese effettuate in contanti per importi superiori al limite stabilito dalla legge, fermi restando gli obblighi di segnalazione e comunicazione eventualmente a carico dell'Amministrazione.
6. La conformità all'originale delle copie dei documenti di cui alla lettera a) del comma 4 dovrà essere dichiarata ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR 445/2000, con attestazione apposta direttamente sulla copia o allegata alla domanda di contributo.

Articolo 10. Liquidazione e pagamento del contributo economico

1. Per la liquidazione e il pagamento del contributo economico, il beneficiario deve emettere la nota contabile di cui all'articolo 1, comma 1, punto 13, e trasmetterla al Comune il Comune attraverso la procedura informatica di cui all'articolo 8, comma 2



2. La nota contabile è contraddistinta da numerazione univoca ed è sottoscritta con firma digitale, fatta salva la possibilità della firma autografa solo nel caso e con le prescrizioni dell'articolo 8, comma 5, lettera c. La nota contabile deve riportare:
 - a. il numero che la identifica in modo univoco, assegnato dal beneficiario in base alle regole di tenuta della propria contabilità;
 - b. la causale "*liquidazione di contributo economico "SISE 2025"*";
 - c. il codice CUP assegnato dall'Ufficio competente;
 - d. il codice fiscale e la denominazione del beneficiario;
 - e. gli estremi della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo ed impegno della spesa;
 - f. il numero di impegno di spesa;
 - g. l'indicazione della ritenuta d'acconto delle imposte sui redditi (4%), se dovuta;
 - h. la dicitura sulla non soggezione del contributo all'imposta sul valore aggiunto;
 - i. il codice IBAN e gli altri dati identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale effettuare il versamento del contributo;
 - j. se l'importo del contributo è superiore a 77,47 €, il contrassegno di pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di 2,00 €.
3. Successivamente all'assegnazione del contributo con provvedimento dirigenziale e alla conclusione con esito positivo di tutte le verifiche istruttorie di cui all'articolo 5, comma 3, l'Ufficio competente comunica i dati necessari all'emissione e alla trasmissione della nota contabile, assegnando al beneficiario un termine entro il quale provvedervi.
4. Nei 30 giorni successivi alla ricezione della nota contabile, il Comune provvede alla liquidazione del contributo.
5. L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi del 4%, se ed in quanto dovuta.

Articolo 11. Controlli

1. Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune sottopone a controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente Avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, la veridicità delle copie prodotte e delle dichiarazioni rese dal richiedente con la domanda di contributo e nel corso del procedimento.
2. Ai fini del controllo, le imprese beneficiarie sono tenute a consentire ai funzionari del Comune di Rimini l'accesso alla documentazione in loro possesso.
3. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

Articolo 12. Decadenza

1. Decadono dal diritto di percepire il contributo i soggetti che:
 - a. rendono in relazione al procedimento dichiarazioni false o mendaci, secondo la prescrizione dell'articolo 75 del DPR 445/2000;
 - b. non forniscono la documentazione richiesta dal Comune ai sensi e per le finalità dell'articolo 11;
 - c. non provvedono, entro il termine assegnato a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera g, a sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Rimini;



- d. non presentano la nota contabile, né entro il termine di cui all'articolo 10 comma 1, né entro l'ulteriore termine concesso dall'Ufficio competente con una successiva comunicazione di sollecito.
2. Se una delle cause di decadenza di cui al comma 1 è accertata dopo la materiale erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituirlo integralmente.
3. Come ricordato anche dall'ultimo comma dell'articolo 13, sono tenuti all'integrale restituzione del contributo percepito i soggetti che non adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi da 125 a 127 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017.

Articolo 13. Adempimenti in materia di aiuti alle imprese

1. L'assegnazione dei contributi economici di cui al presente Avviso costituisce *regime di aiuti* ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l) del Decreto Interministeriale n. 115/2017 e come tale è registrata nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) secondo termini e modalità prescritti dalla normativa vigente. Sono soggetti a registrazione gli aiuti pubblici che conferiscono vantaggi, anche indiretti, a un'impresa o comunque un soggetto esercente un'attività commerciale.
2. Il richiedente può presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Avviso pubblico, anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato.
3. Si applicano:
 - il Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 n. 2831;
 - l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - la legge 29 luglio 2015, n. 115;
 - il Decreto Interministeriale n. 115/2017.
4. Se il contributo economico ottenuto, sommato ad altri eventuali aiuti pubblici riscossi dal beneficiario nel corso del medesimo anno solare, ha un valore non inferiore a 10.000 €, i soggetti indicati nei commi 125 e 125bis dell'articolo 1 della legge n. 124/2017, come innovata dal decreto "Crescita" DL 34/2019, (imprese commerciali; associazioni di protezione ambientale; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni, Onlus e fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi da 125 a 127 dello stesso articolo. Nei casi di cui al primo comma, la pubblicazione potrà limitarsi alla semplice dichiarazione di aver percepito aiuti che sono oggetto di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti.
5. Secondo le disposizioni di legge sopra citate, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 €, più l'ordine di provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. Una volta decorso questo ulteriore termine senza ottemperanza da parte del trasgressore, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio economico ricevuto.

Articolo 14. Start-up di Impresa

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 1 "**Start-up di impresa**" le imprese richiedenti devono soddisfare le condizioni previste da una delle seguenti configurazioni. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti a più di una delle configurazioni non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto agli altri beneficiari. Le imprese che hanno già percepito il contributo SISE in anni precedenti sono ammesse alle condizioni di cui al comma 9.



2. Configurazione "*Fiocco rosa*". Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.
 - c. *Costituzione*: la data di costituzione dell'impresa non deve essere anteriore al 01/01/2023;
 - d. *Attivazione*: l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", certificato dal Registro delle Imprese, nei confini del territorio comunale, tra il 01/01/2024 e il 31/12/2025;
 - e. *Titolarietà*: titolare dell'impresa deve essere una donna; per le società di persone, il requisito di genere si intende soddisfatto quando sono donne almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili, e per le società di capitali quando sono donne le socie, nominate amministratrici, che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;
 - f. *Requisito di esistenza*: l'impresa deve essere ancora presente e attiva.
3. Configurazione "*Sostegno all'imprenditoria giovanile*". Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.
 - c. *Costituzione*: la data di costituzione dell'impresa non deve essere anteriore al 01/01/2023;
 - d. *Attivazione*: l'impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di "inattiva" a quello di "attiva", certificato dal Registro delle Imprese, nei confini del territorio comunale, tra il 01/01/2024 e il 31/12/2025;
 - e. *Titolarietà*: titolare dell'impresa deve essere una persona che al momento della costituzione non doveva avere compiuto i 35 anni di età; per le società di persone, il requisito si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili, e per le società di capitali quando è posseduto dai soci, nominati amministratori, che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie;
 - f. *Requisito di esistenza*: l'impresa deve essere ancora presente e attiva.
4. Configurazione "*Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi*". Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: esercizi di vicinato; vendita al dettaglio di prodotti artigianali di produzione propria; attività di servizi alla persona. Si applicano le esclusioni previste dall'articolo 7, commi 7 e 8.
 - c. *Attivazione*: l'impresa deve avere attivato nell'ambito dell'area Centro Storico e Borghi una unità operativa tra il 01/01/2024 e il 31/12/2025; l'area urbana "*Centro Storico e Borghi*" è definita nell'Allegato A1 alle Linee Guida;
 - d. *Requisito di esistenza*: la localizzazione produttiva o commerciale nell'area ammessa deve essere ancora presente e attiva.
5. Configurazione "*Centri di sviluppo*". Per ricevere il contributo, le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di presentazione della nota contabile:
 - a. *Forma giuridica*: microimprese e piccole imprese.
 - b. *Settori economici*: esercizi di vicinato del settore alimentare e attività di servizi alla persona. Si applicano le esclusioni previste dall'articolo 7, commi 7 e 8.
 - c. *Attivazione*: l'impresa deve avere attivato nelle zone urbane e località di Corpolò, Gaiofana, Padulli, Santa Giustina, San Vito e Villaggio Primo Maggio una unità operativa tra il 01/01/2024 e il 31/12/2025; le aree ammesse sono definite in dettaglio nell'Allegato A2 alle Linee Guida;



- d. *Requisito di esistenza*: la localizzazione produttiva o commerciale nell'area ammessa deve essere ancora presente e attiva.
6. L'ammontare del contributo, fino ad un massimo di 3.000,00 €, è pari all'importo delle spese sostenute per l'avviamento dell'impresa o per l'insediamento della nuova localizzazione produttiva o commerciale, al netto di imposte, tasse, diritti e bolli, per le seguenti tipologie di spesa:
- acquisto di beni strumentali necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale: *hardware* informatico, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, con esclusione di autovetture, ciclomotori e telefoni cellulari;
 - acquisto di programmi informatici inerenti all'attività d'impresa;
 - realizzazione del sito internet aziendale;
 - corsi di formazione destinati ai titolari di impresa o al personale dipendente;
 - canone di affitto del locale di svolgimento dell'attività o dell'azienda;
 - lavori di ristrutturazione dei locali di svolgimento dell'attività.
7. Non sono ammesse:
- le spese che l'impresa richiedente ha portato o porterà a rendicontazione per l'ottenimento di altri contributi, sovvenzioni, incentivi o aiuti da parte di pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ad altre annualità della misura di aiuti "SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico". Le imprese richiedenti rendono ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e con le relative responsabilità, dichiarazione sostitutiva attestante questa condizione;
 - le spese sostenute verso imprese o soggetti controllanti, controllati, appartenenti ad un medesimo gruppo o comunque collegati.
8. Le imprese ammesse al contributo in riferimento al 2025 (contributo pagato nel 2026) potranno riceverlo anche in relazione all'anno successivo (2026, con contributo pagato nel 2027), presentando domanda nelle modalità e nei termini previsti dall'Avviso pubblico vigente. In tal caso, non sarà richiesto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere 2.c, 2.d, 3.c, 3.d, 4.c e 5.c, l'attività nel territorio comunale dovrà risultare ancora presente e attiva alla data del provvedimento di assegnazione dei contributi, e non dovrà essere intervenuta alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 7, commi da 1 a 7. Lo stesso beneficio potrà essere ottenuto anche con riferimento all'anno 2027 (contributo pagato nel 2028), ma solo a condizione che la misura di aiuto sia espressamente confermata dall'Amministrazione comunale.
9. Le imprese che sono state ammesse al contributo per la Finalità 1 in relazione agli anni 2023 e 2024, con valenza anche per i due anni successivi, possono riceverlo ai sensi del presente Avviso pubblico presentando domanda nelle forme e termini previsti dall'articolo 8. Il procedimento è regolato sotto ogni aspetto dal presente Avviso pubblico, ma non è richiesto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere 2.c, 2.d, 3.c, 3.d, 4.c e 5.c. del presente articolo e di cui alla lettera 5.f dell'art. 7, mentre il rispetto delle condizioni di cui alle lettere 4.b e 5.b del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7 deve essere nuovamente valutato solo in caso di una sopravvenuta modifica dell'oggetto dell'impresa o dell'attività esercitata presso l'unità operativa di cui ai commi 4 e 5.
10. In relazione alla configurazione "*Centri di sviluppo*" di cui al comma 5 del presente articolo, se la nuova attività economica si insedia in un immobile precedentemente sfitto e non utilizzato, il contributo è concesso, su domanda e per tutti gli anni in cui l'impresa beneficia dell'aiuto in base alle previsioni del comma 8, anche al proprietario, compreso il caso in cui si tratti della stessa impresa esercente, nella misura dell'IMU pagata nell'anno di riferimento. Si applicano al proprietario le cause di esclusione di cui all'articolo 7, commi da 1 a 6.

Articolo 15. Vetrine Illuminate

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 2 "**Vetrine illuminate**" - configurazione "*Riattivazione locali in disuso*", i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:



- a. *Posizione giuridica.* Proprietari o usufruttuari di immobili ad uso commerciale o produttivo ubicati nel territorio del Comune di Rimini e non utilizzati durante il periodo di riferimento.
 - b. *Condizioni di accesso.* Concessione a titolo gratuito dell'utilizzo dell'immobile a uno o più enti del terzo settore, di natura non commerciale e non rivolti al mercato, stabilmente operanti nel territorio del Comune di Rimini, per un periodo minimo annuo di 10 giorni. L'ente è individuato dal proprietario oppure dall'Amministrazione Comunale anche avvalendosi di uno o più soggetti rappresentativi degli enti del terzo settore, appositamente convenzionati.
2. L'ammontare del contributo da corrispondere al proprietario ai sensi del precedente comma 2 è commisurato all'importo dell'IMU – Imposta Municipale Propria – di competenza del Comune di Rimini, regolarmente pagato durante il periodo di riferimento in relazione all'unità immobiliare concessa. Se la concessione o comunque l'uso da parte dell'ente del terzo settore sono limitati ad una porzione dell'unità immobiliare, il valore di riferimento è l'IMU riferita alla sola superficie effettivamente utilizzata. In particolare, tenendo conto che i periodi di utilizzo possono essere non continuativi:
- a. il contributo è pari all'intero importo dell'IMU se l'utilizzo dell'immobile da parte di enti del terzo settore ha una durata annuale di almeno 90 giorni;
 - b. il contributo è pari al 50% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale compresa tra 30 e 89 giorni;
 - c. il contributo è pari al 30% dell'importo dell'IMU, se l'utilizzo dell'immobile ha una durata annuale di almeno 10 giorni.

Articolo 16. Botteghe Storiche

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 3 "Botteghe Storiche", le imprese richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni, alla data di presentazione della domanda e alla data di emanazione della nota contabile:
 - a. l'impresa richiedente deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese come titolare dell'attività svolta in un locale iscritto nell'Albo delle Botteghe Storiche;
 - b. l'iscrizione del locale nell'Albo delle Botteghe Storiche deve essere avvenuta tra il 01/01/2023 e il 31/12/2024.
2. L'ammontare del contributo è determinato in funzione dell'importo della TARI – Tassa Rifiuti di competenza del Comune di Rimini, maturato e regolarmente pagato, nel corso del periodo di riferimento, in relazione all'esercizio di cui al comma 1, al netto di maggiorazioni, ravvedimenti o sanzioni. In particolare:
 - a. il contributo è pari all'intero importo della TARI, per valori inferiori a 800,00 €;
 - b. il contributo è pari a 800,00 €, per valori della TARI compresi tra 800,00 € e 2.000,00 €;
 - c. per valori superiori a 2.000,00 €, il contributo è pari al 40% dell'importo della TARI maturato e pagato nell'anno di riferimento.
3. Non si considerano le cause di esclusione di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.

Articolo 17. Non farti prendere in gioco

1. Per accedere al contributo in relazione alla Finalità 4 "Non farti prendere in gioco", le imprese richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. al momento della presentazione della domanda di contributo e alla data di presentazione della nota contabile, l'impresa richiedente deve gestire un esercizio aperto al pubblico, non ricompreso nella



- mappatura dei luoghi sensibili, presso il quale all'inizio del periodo di riferimento fossero presenti apparecchi da gioco d'azzardo, regolarmente provvisti di codice identificativo;
- b. gli apparecchi devono essere stati installati all'interno dell'esercizio di cui al punto precedente prima del 03/11/2023 (data di esecutività delle disposizioni di istituzione della Finalità 4), e almeno uno di essi deve essere stato dismesso nel corso dell'anno di riferimento;
 - c. l'esercizio deve avere dato la propria adesione al marchio regionale *Slot Free ER* da una data non successiva al giorno della presentazione della domanda di contributo;
 - d. nell'esercizio non devono essere nuovamente installati apparecchi da gioco d'azzardo, e l'esercente deve impegnarsi a mantenere l'adesione al marchio regionale *Slot Free ER*, per i tre anni successivi a quello di riferimento; in caso contrario, è dovuta la restituzione integrale del contributo ricevuto.
2. Non si considerano le esclusioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8.
 3. L'ammontare del contributo è pari a 1.500,00 € per ogni apparecchio dismesso nel corso dell'anno di riferimento, fino ad un massimo di 5.000,00 €.
 4. Le imprese ammesse al contributo di cui al presente articolo possono riceverlo anche in riferimento all'anno 2026 e, se la misura di aiuto sarà espressamente confermata dall'Amministrazione, in riferimento all'anno 2027, sempre nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1.a, 1.c e 1.d, e presentando domanda nelle modalità e nei termini previsti dall'Avviso pubblico vigente.

Articolo 18. Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il presente articolo tiene luogo di comunicazione di avvio ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990.
2. A tale fine si rendono le seguenti informazioni:
 - l'amministrazione competente è il **Comune di Rimini**;
 - l'oggetto del procedimento è la **concessione del contributo economico "SISE - Sostegno alle Imprese e Sviluppo Economico - anno 2025"**;
 - l'Ufficio competente, presso il quale è anche possibile prendere visione degli atti, è l'**Ufficio Gestione amministrativa e sostegno alle attività economiche del Settore Sistema e Sviluppo Economico**, con i seguenti orari e recapiti:
 - Indirizzo: via Rosaspina 21, IV piano, stanza 45
 - Orari: da lunedì a venerdì 10-13; martedì e giovedì anche 15.30-16.30
 - Telefono: 0541 704671
 - pagina dell'Ufficio nel sito istituzionale dell'Amministrazione:
<https://www.comune.rimini.it/amministrazione/uffici/ufficio-gestione-amministrativa-e-sostegno-alle-attivita-economiche>;
 - domicilio digitale dell'Ufficio presente procedimento è la casella di PEC - posta elettronica certificata: sportello.unico@pec.comune.rimini.it;
 - casella di posta elettronica non certificata: attivita.economiche@comune.rimini.it;
 - il responsabile di procedimento è il funzionario Giuseppe Mazzarino, in forza della disposizione dirigenziale n. 113462 del 30/03/2023;
 - il procedimento inizia con la ricezione della domanda e con la sua protocollazione, e si conclude con la comunicazione di richiesta della nota contabile di cui all'articolo 10, comma 1, entro sei mesi dal termine stabilito dall'articolo 8 comma 3; per le procedure di verifica e di regolarizzazione di imperfezioni sanabili eventualmente ancora in corso, il dirigente competente può disporre con suo provvedimento la proroga del termine di conclusione di ulteriori due mesi;
 - la data di presentazione della domanda di contributo è attestata dalla ricevuta di protocollazione, emessa entro il primo giorno lavorativo successivo alla trasmissione per mezzo della procedura informatica di cui all'articolo 8, comma 2.

**Articolo 19. Trattamento dati personali**

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini con sede in Rimini, piazza Cavour 27. Responsabile della protezione dei dati è la società *Studio Paci e C. srl*, che può essere contattata all'indirizzo e-mail dpo@studiopacicsrl.it.
2. L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UO 2016/679 (GDPR) è allegata al presente Avviso pubblico.

Articolo 20. Allegati

1. Sono allegati al presente avviso, come parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli, da utilizzare per la compilazione della domanda di contributo:
 - Allegato B1 Domanda di contributo Finalità 1 *"Start-up di impresa"*
 - Allegato B2 Domanda di contributo del proprietario del locale in cui opera una Start-up configurazione *"Centri di Sviluppo"*
 - Allegato C1 Domanda di contributo Finalità 2 *"Vetrine illuminate"* - configurazione *"Riattivazione locali commerciali in disuso"*
 - Allegato C2 Dichiarazioni di utilizzo temporaneo dei locali
 - Allegato C3 Candidatura di unità immobiliari all'utilizzo temporaneo
 - Allegato D Domanda di contributo Finalità *"Botteghe Storiche"*
 - Allegato E Domanda di contributo Finalità *"Non farti prendere in gioco"*
 - Allegato F Nota contabile e Liquidazione
 - Allegato G Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UO 2016/679 (GDPR)